

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI  
(I.U.C.-TA.S.I.)  
DI CUI ALL'ART.1 COMMI 639 E SS. DELLA  
LEGGE 147/13 E SS.MM.II.**



## Sommario

Art 1 -	
Sommario.....	6
<u>DISCIPLINA DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 2.....</u>	<u>8</u>
<u>PRESUPPOSTO E FINALITA'.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 3.....</u>	<u>8</u>
<u>SOGGETTI PASSIVI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 4.....</u>	<u>9</u>
<u>IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 5.....</u>	<u>10</u>
<u>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 6.....</u>	<u>11</u>
<u>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 7.....</u>	<u>12</u>
<u>ALIQUOTE DEL TRIBUTO.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 8.....</u>	<u>13</u>
<u>DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 9.....</u>	<u>13</u>
<u>SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 10.....</u>	<u>14</u>
<u>VERSAMENTO DEL TRIBUTO.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 11.....</u>	<u>15</u>
<u>IMPORTI MINIMI.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 12.....</u>	<u>15</u>
<u>DICHIARAZIONE.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 13.....</u>	<u>16</u>
<u>RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 14.....</u>	<u>16</u>
<u>FUNZIONARIO RESPONSABILE.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 15.....</u>	<u>16</u>
<u>VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 16.....</u>	<u>18</u>
<u>SANZIONI ED INTERESSI.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 17.....</u>	<u>18</u>
<u>CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 18.....</u>	<u>19</u>
<u>RISCOSSIONE COATTIVA.....</u>	<u>19</u>
<u>ART. 19.....</u>	<u>19</u>
<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>19</u>
<u>ART. 20.....</u>	<u>19</u>
<u>NORMA DI RINVIO.....</u>	<u>19</u>
<u>ART. 21.....</u>	<u>19</u>
<u>ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....</u>	<u>19</u>

## **Art. 1**

### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/13, disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Cassano delle Murge, l'imposta Unica Comunale I.U.C. di cui al Regolamento approvato con D.C.C. n. del limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.).

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 9 del presente regolamento.

## **ART. 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento del tributo comunale per i servizi indivisibili nella misura percentuale compresa fra il 10% e il 30% così come individuato annualmente nel provvedimento di adozione delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile

alla restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo comunale per i servizi indivisibili dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ART. 4**

### **IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei

luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, come convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

## **ART. 5**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono

fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ivi inclusi gli abbattimenti della stessa previsti dall'art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 42/2001 ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Per quest'ultimi l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; si ritengono inabitabili o inagibili, a mero titolo esemplificativo, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

- b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 90 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

3. Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili il contribuente può fare riferimento ai valori aventi scopo meramente indicativo laddove deliberati annualmente ai fini dell'imposta municipale propria.

## **ART. 7**

### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria al 31/12/2013.



5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico del tributo comunale per i servizi indivisibili equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imposta municipale propria per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 8 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 677, della L. 147/2013, e ss.mm e ii.

2. La detrazione può altresì essere differenziata per categorie di contribuenti, determinate dalla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.

3. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite riduzioni



ed esenzioni d'imposta, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 679, della L. 147/2013, e ss.mm e ii.

4. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, come convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

## **ART. 9 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e connessi;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e dall'ambiente;
- f. Servizi di urbanistica e gestione del territorio;
- g. Servizi relativi all'anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- h. Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- i. Servizi necroscopici e cimiteriali
- j. Servizi di istruzione pubblica;
- k. Altri servizi indivisibili individuati dalla delibera annuale.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dal tributo comunale per i servizi indivisibili.

## **ART. 10 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. I soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo in autoliquidazione tenuto conto della decorrenza e della cessazione dell'obbligazione tributaria, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nel successivo comma 3. Ferma restando in ogni

caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.

2. Il tributo comunale per i servizi indivisibili è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

3. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e secondo le modalità di cui all'art.1, comma 688 della Legge 147/2013.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Per le dilazioni di pagamento e/o rateizzazioni si rimanda a quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate.

## **ART. 11 IMPORTI MINIMI**

1. Il tributo non è dovuto dal soggetto passivo qualora l'importo annuale, riferito a tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a 5 (cinque) euro.

## **ART. 12 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a l tributo.

2. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le

dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione relativa all'imposta comunale sugli immobili o all'imposta municipale propria, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione del tributo comunale per i servizi indivisibili nel termine indicato dal precedente comma 1, salvo diversa indicazione normativa.

### **ART. 13 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso e la compensazione delle somme versate e non dovute secondo i termini e le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

2. La compensazione, in ogni caso, può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo (T.A.S.I.) componente l'imposta unica comunale a cui si riferisce il credito.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite minimo di versamento spontaneo fissato nel precedente art. 11.

### **ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i



provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 15 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

6. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 16 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano a tutte le violazioni del presente regolamento, le disposizioni di cui:

- ai commi dal 695 al 699 dell'art.1 della Legge n. 147/2013;
- al vigente Regolamento generale delle entrate;
- ai D.Lgs. nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm. e ii.

## **ART. 17 CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

## **ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15 nei termini di legge, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**ART. 19**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196.

**ART. 20**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizio indivisibili (TASI) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



